

STATI UNITI.

Avvertenze circa l'applicazione delle leggi sull'immigrazione

Nel n. 2 del *Bollettino dell'emigrazione* sono state pubblicate delle *Avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti dell'America del Nord*, contenenti le principali disposizioni delle leggi americane in materia di immigrazione. Crediamo utile di aggiungere ora alcune notizie, raccolte dal Commissario dell'emigrazione, cav. Egisto Rossi, circa il modo col quale quelle disposizioni vengono applicate.

Come vengono praticamente applicate le leggi americane d'immigrazione.

Al loro arrivo ad Ellis-Island gl'immigranti vengono esaminati, uno per uno, da due medici federali, di cui uno esamina le condizioni generali, basandosi sull'aspetto del passeggero, mentre l'altro ne osserva attentamente gli occhi e la testa.

Gli emigranti dall'aspetto sofferente o difettosi, e quelli sospetti di essere affetti da malattie contagiose vengono separati e poi minutamente esaminati da una Commissione di altri sanitari. A seconda della specie di malattia di cui trattasi, l'immigrante, dopo il secondo esame sanitario, viene respinto o mandato all'ospedale, oppure, se giudicato sano, rilasciato alle autorità d'immigrazione per gli interrogatori che precedono l'ammissione, e da cui deve risultare che esso non cadrà a peso del pubblico (*public charge*).

Perciò, passata la visita medica, gl'immigranti dichiarati sani vengono subito sottoposti ad un noto interrogatorio, diretto ad accertare le autorità americane se l'emigrante ha i requisiti prescritti dalla legge per la sua ammissione, cioè parenti, denaro, età non avanzata, fedina penale netta e via dicendo. L'interrogatorio viene generalmente eseguito da due impiegati federali coll'assistenza di un interprete.

Risultando dal detto esame condizioni più o meno discutibili di ammissibilità tra gl'immigranti, questi vengono divisi in tre categorie:

1° Emigranti che, trovati in regola colla legge, vengono ammessi a sbarcare immediatamente dopo la loro registrazione. Questa categoria si compone quasi sempre di giovani emigranti, diretti nell'interno degli Stati Uniti, provvisti di mezzi e forniti « dell'indirizzo preciso » dei parenti od amici, ai quali si recano; di emigranti già forniti del biglietto ferroviario, il quale fu pagato dal parente o dall'amico che vanno a raggiungere; madri e figli sani diretti ai rispettivi mariti e padri residenti fuori di New York; donne giovani e sane dirette a fratelli, sorelle, ecc.; e, come eccezione, anche immigranti di età alquanto avanzata, ma di ottimo aspetto fisico, che vanno a raggiungere parenti stretti residenti da lungo tempo in America;

2° Emigranti che, quantunque non sia loro rifiutato lo sbarco, vengono temporaneamente trattenuti in attesa che i parenti vadano a prenderli in Ellis Island. In questa categoria sono comprese generalmente le donne dirette ai mariti, i quali risiedono nella città di New-York, e giovani emigranti diretti a parenti od amici, parimenti domiciliati in New York. In questa stessa categoria troviamo anche immigranti diretti a parenti nell'interno degli Stati Uniti e trattenuti o per mancanza dell'indirizzo preciso o per mancanza o insufficienza di mezzi pel proseguimento del viaggio. Questi ultimi vengono liberati appena le Società di patronato ricevono l'indirizzo preciso o il danaro pel viaggio dai parenti o amici ai quali sono diretti;

3° Passeggeri trattenuti per essere sottoposti ad esame speciale da parte delle così dette « Commissioni inquirenti » (*Boards of special inquiry*), risultando dal primo interrogatorio le loro condizioni di ammissione molto dubbie e discutibili.

In questa categoria generalmente troviamo: immigranti d'età avanzata e senza parenti; passeggeri con visibili difetti fisici; passeggeri affetti da mali contagiosi e nauseanti (*loathsome-contagious diseases*); passeggeri, quantunque giovani, privi affatto di denaro e senza parenti od amici in America; vedove parimenti senza parenti, donne incinte senza marito, immigranti arrivati con contratto di lavoro, e tutti coloro che siano stati per qualsiasi motivo in prigione. Grazie alle avvertenze diffuse in Italia, il numero degli emigranti che forma questa terza categoria, si è ridotto sensibilmente in questi ultimi anni, aggirandosi oggi intorno al 10 per cento, mentre prima formava il 18 o il 20 per cento dell'emigrazione totale.

La Commissione esaminatrice, da cui vengono considerati e discussi questi ed altri singoli casi di emigranti soggetti ad esclusione, è composta del presidente (*Chairman*), di un interprete, del segretario (stenografo) e di

due ispettori. Dinanzi ad essa, mercè l'intervento della Società di patronato e dei parenti, si riesce a fare ammettere molti di questi emigranti, quando la loro detenzione è cagionata da motivi che possono essere rimossi facilmente. Di non pochi si rimanda il caso a tempo indefinito (*deferred*), in attesa delle prove necessarie per la loro ammissibilità. Ciò avviene quando trattasi d'immigranti piuttosto giovani, diretti a parenti, e di vedove o genitori diretti a figli che trovansi lontani da New York, di cui non si ha l'indirizzo preciso o che non abbiano i mezzi sufficienti per il loro invio a destinazione.

Se i parenti di questi ultimi emigranti non si fanno vivi durante il periodo della loro detenzione, i detti emigranti vengono nella maggioranza dei casi « esclusi ».

**In che consiste la garanzia da prestarsi dai parenti,
e quale la procedura perché sia valida.**

Se i parenti invece compariscono e dichiarano di voler prendere cura dell'emigrante detenuto, in tal caso la migliore garanzia da parte di essi per ottenere lo sbarco proviene dal maggior grado di parentela tra l'immigrante e la persona che lo ricerca; dalle buone condizioni finanziarie di quest'ultima, e da una lunga permanenza della stessa in America.

Sono ritenute insufficienti quelle garanzie, che può prestare a favore di un emigrante di età avanzata, o malaticcio o difettoso, un parente, sia pure congiunto all'immigrante da stretta parentela, che risieda in America da pochi mesi, che abbia famiglia in Italia, e che non possa provare di trovarsi in buone condizioni finanziarie. Trattandosi poi di un amico che voglia ottenere lo sbarco di un immigrante nelle suindicate condizioni, l'ammissione diviene ancora più difficile, in quanto che l'esperienza ha ammaestrato tutti coloro che fanno parte delle Commissioni inquirenti a diffidare delle garanzie degli amici, essendo frequenti i casi d'immigranti di recente ammissione in America che, caduti ammalati, o divenuti incapaci a lavorare, si dovettero rimpatriare a spese del Governo o delle Compagnie di navigazione che li avevano portati; perchè quegli stessi amici, che avevano dato verbali promesse di aiutarli e soccorrerli alla Commissione in Ellis-Island, li abbandonavano nella sfortuna, lasciandoli mendicare o facendoli trasportare in un pubblico ospedale.

Si può ottenere lo sbarco dell'emigrante coll'invio di un certificato.

In casi non gravi di detenzione, quando il parente dell'emigrante trovasi molto distante da New York, basta per ottenere lo sbarco un « affidavit »; specie di certificato, redatto da un notaio pubblico del luogo dove il parente risiede, col quale questi dichiara, sotto giuramento, di aver ferma intenzione di prender cura dell'emigrante, sia col cercargli lavoro, sia soccorrendolo in caso di malattia.

Dal detto certificato deve risultare quale sia la sua occupazione, e da quanto tempo risieda negli Stati Uniti; se abbia o no famiglia, e, se l'ha, dove risiede; il suo guadagno giornaliero ed in quali condizioni finanziarie egli versi.

L' « affidavit » viene accuratamente esaminato e discusso dalla Commissione, e se risponde alle garanzie volute (garanzie che sono date dai particolari ivi menzionati), l'immigrante viene rilasciato e fatto partire per la sua destinazione.

L' « affidavit » non riesce di alcun vantaggio quando i parenti od amici degli emigranti rientrano nella categoria di quelle persone, le quali, come abbiamo accennato più sopra, sono da poco tempo in America o non si trovano in buone condizioni finanziarie.

Del resto, per ogni caso di esclusione, gli emigranti hanno diritto ad un appello al *Treasury Department* in Washington, che riesamina il processo. Se non che nella maggioranza dei casi detti appelli sono rigettati. Qualche volta però il *Treasury Department*, pur ritenendo giusta la decisione della Commissione, ordina lo sbarco dell'emigrante dietro offerta, da parte dei parenti, di un *bond* (garanzia ipotecaria) per dollari 2000 da darsi su beni stabili, su cui non pesi altra ipoteca. Questo avviene specialmente nei casi d'immigranti fisicamente difettosi e non del tutto abili al lavoro, che vanno a raggiungere fratelli o genitori non naturalizzati americani.

Queste specie di « affidavits » potrebbero in alcuni casi riuscire anche più utili, se gli emigranti ne disponessero fino dal loro arrivo ad Ellis-Island, ed all'uopo potrebbero essere anche mandati agli emigranti in Italia dai parenti che risiedono in America.

Rimpatrio delle donne.

Le donne vengono rimpatriate:

1° Quando arrivano sole ed i rispettivi mariti rimangono in Italia perchè malati o perchè in carcere; ed i parenti che esse vengono a raggiungere in America non sono costituiti in famiglia;

2° Quando trattasi di vedove sole od accompagnate da figli, che non hanno parenti stretti negli Stati Uniti (come fratelli, sorelle o altri di pari grado) o che ne hanno, ma non possono provare di essere in condizioni finanziarie tali da garantire la sussistenza a detti immigranti durante la loro permanenza in questo paese;

3° Quando è dubbio — stante le dichiarazioni contraddittorie delle due parti — il grado di parentela tra la donna che viene ed il parente o la parente che la richiede; e ciò specialmente nei casi di donne, la cui moralità appare dubbia;

4° Quando, infine, trattasi di donne non maritate che siano incinte. In quest'ultimo caso lo sbarco può essere accordato a quelle soltanto fra esse, che vengono a raggiungere, a scopo di matrimonio, l'uomo che è la causa delle loro condizioni.

Emigranti sotto contratto.

Lo sbarco degli emigranti presunti sotto contratto di lavoro è reso oggi più difficile, non richiedendosi la prova scritta, ma bastando per determinare la reiezione la sola promessa od assicurazione di lavoro fatta da parte di parenti od amici residenti negli Stati Uniti, specialmente se l'emigrante si decide a partire soltanto in seguito a tale promessa.

Se vengono presentate dall'emigrante lettere contenenti tale assicurazione, esse costituiscono una prova del contratto. Spesso accade che la persona che viene designata dall'emigrante come quella che gli ha promesso lavoro, recasi personalmente ad Ellis-Island a ricevere l'immigrante.

La « Commissione » in tali casi tiene gran calcolo, come abbiamo accennato, della natura delle relazioni che l'individuo, che ha promesso il lavoro, ha col lavoro medesimo. Se il detto individuo è il capo immediato (proprietario, socio, capo sezione, ecc.) di quell'opificio, a cui l'immigrato è stato designato, allora abbiamo la vera forma del contratto, perchè l'immigrato viene pagato direttamente da colui che ha promesso il lavoro. Nella maggioranza dei casi però è un parente od un amico dell'emigrante residente in Italia, sia verbalmente o per iscritto, a recarsi negli Stati Uniti, assicurandolo d'occuparlo in quel medesimo lavoro, nel quale esso è occupato. In tali casi l'emigrante viene « escluso », come in altri nei quali risulta che esso fu indotto a partire solo per l'assicurazione a lui data che, una volta in America, avrebbe trovato lavoro nel tale o tal'altro opificio, mentre la legge esige che gli emigranti vengano alla ventura e si trovino lavoro da sé.

Esclusioni per mali contagiosi.

In caso di malattie contagiose (tigna, tracoma, ecc.) hanno diritto allo sbarco solo le mogli e i figli minorenni che vengono a raggiungere i rispettivi mariti o padri naturalizzati cittadini degli Stati Uniti. In questi casi è necessario che il marito vada personalmente ad Ellis-Island, portando seco la carta di cittadinanza. Nel caso che esso si trovasse molto lontano da New York, basterebbe che egli inviasse all'autorità d'immigrazione la carta di cittadinanza, accompagnata da un *affidavit* sottoscritto da almeno quattro cittadini americani del luogo, dove egli risiede, i quali giurino essere egli il titolare del documento citato.

Questi certificati non sarebbero di alcuna utilità se fossero esibiti allo sbarco dagli emigranti, perchè le autorità d'immigrazione dovrebbero trattenerli i medesimi fino a quando essi si assicurino dell'autenticità dei documenti in parola. Lo stesso dicasi se i medesimi venissero presentati al medico americano che esamina i nostri emigranti al momento del loro imbarco nei nostri porti, il quale potrebbe esitare a riconoscerli per le stesse ragioni.

Quali norme regolano l'entrata degli emigranti rispetto alla somma di danaro di cui dispongono.

La somma di danaro di cui un emigrante dispone ha un'influenza relativa sulla sua ammissione negli Stati Uniti.

Trattandosi d'immigranti giovani e robusti, privi di amici e di parenti in questo paese, essi vengono generalmente ammessi a libera pratica se sono in possesso di 10 dollari ed alle volte anche di meno. Invece un immigrante d'età più avanzata, generalmente al di sopra di 40 anni, pur avendo parenti od amici negli Stati Uniti, viene trattenuto e poscia, come abbiamo già visto, può essere escluso anche con 100 e più lire, se i parenti non sono in grado di dare le debite garanzie per la di lui ammissione.

Il trattamento degli immigranti entro Ellis-Island.

Con una media, specialmente in questi mesi, di 3 a 4 mila immigranti al giorno, il lavoro di sbarco riesce, come è facile immaginare, affrettato e quasi febbrile.

Nell'istesso piano ove sbarcano i passeggeri trovansi l'ufficio di cambio, quello postale e quello telegrafico, e i tavoli degli agenti delle Compagnie di

navigazione — ed è proprio qui che a chi non ha idea esatta del lavoro che vi si compie ed è poco pratico del luogo, può sembrare che gl'immigranti vengano maltrattati.

Il nostro connazionale emigrante giunge ad Ellis-Island quasi sempre in uno stato d'eccitamento, di confusione e di titubanza, che non si riscontra in altri emigranti; ed il tempo che occorre per l'esame e la registrazione degli immigranti italiani è sempre maggiore di quello necessario per gli emigranti di altre nazionalità. Dato, come si è detto, lo stato d'animo eccitato e la naturale titubanza dell'immigrante italiano, bisogna ripetere quasi sempre due e tre volte le stesse domande prima di ottenere una risposta chiara, e, per evitare perdite di tempo, non di rado gli impiegati addetti agli interrogatorii ripetono la domanda a voce alta, in modo che pare insolente, per colpire e concentrare l'attenzione dell'emigrante ed indurlo a sbrigarsi.

Quando poi esso è dichiarato « *admitted* » ossia ammesso, egli non si decide subito a cambiare la moneta italiana in quella americana. Il cambio è naturalmente necessario quando l'immigrante deve acquistare il biglietto ferroviario per proseguire a destinazione, ma egli crede di poter avere il biglietto anche pagandolo in moneta italiana e rimane titubante e indeciso.

Intanto altri emigranti si agglomerano, fanno capannelli, discutono, e non si decidono ad andare per i fatti loro. Il che è cagione qualche volta di una interruzione del lavoro. E allora gli impiegati subalterni perdono la pazienza, invitando spesso con qualche parola risentita gli emigranti a circolare, a sbrigarsi, a cambiare la loro moneta e comprare i biglietti ferroviari per recarsi a destinazione.

Tutte queste operazioni succedendo nell'istesso piano dove si esaminano i passeggeri, e cioè dove trovansi gli impiegati superiori e i subalterni, non deve sorprendere se qualche volta costoro nel bisogno di far presto si permettono di trattare in modo non molto cortese i passeggeri. Ma guardiamoci dall'esagerare gli effetti di tale modo di trattare, poichè è risaputo che un atto veramente disumano da parte di detti impiegati causerebbe la loro rimozione dall'ufficio.

Del resto gli immigranti trattenuti sono giornalmente avvicinati dai rappresentanti delle Società di protezione e dagli impiegati della Compagnia di Navigazione che li ha trasportati, i quali hanno tutto l'interesse di difendere l'emigrante dai cattivi trattamenti.

Per ciò che riguarda le donne e i bambini, oltre che all'attenzione delle suddette persone, esse vengono fatte segno alle cure costanti di signore e di *Matrons* (patronesse), che ne prendono a cuore le sorti in modo cristiano.

L'alimentazione dei passeggeri trattenuti in Ellis-Island consiste in tre pasti al giorno. La colazione, dalle 7 alle 8 antimeridiane, si compone di una

tazza di latte e thè con biscotti; il pranzo, dalle 11 alle 12, di una scodella di brodo, carne (pesce il venerdì) e pane a volontà; e la cena, dalle 4 alle 5 pom., di una tazza di latte con o senza thè, frutta (generalmente prugne bollite) e pane a volontà. Le donne ed i bambini durante la giornata possono avere latte a richiesta.

Le vivande servite ai passeggeri sono preparate sotto la sorveglianza del Corpo sanitario federale.

**Gli inconvenienti da parte di sensali, locandieri e sfruttatori
di ogni maniera.**

Grazie alle ripetute rimostranze delle nostre Società di patronato ed alla energia spiegata dal nuovo commissario di immigrazione, signor Williams, molti degli inconvenienti ed abusi di tale specie lamentati nel passato sono stati rimossi. La Società Italo-Americana per la protezione dei nostri emigranti ha istituito di recente, d'accordo col detto commissario, un sistema di sorveglianza sui locandieri e i loro agenti all'ingresso della *Battery*, che produce già buoni risultati, e quanto prima la Società di beneficenza aprirà un albergo, appunto per sottrarre gli emigranti italiani appena arrivati alla sordida speculazione dei locandieri locali, che sono non di rado tenitori di alberghi (*lodging-houses*) della peggiore specie.
